



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28068 ROMENTINO (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

AVVISO PAGAMENTO TASI 2014

Gentile contribuente,
la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) all'art. 1, comma 639, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale IUC che si compone:

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione;
- del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico del **possessore** o del **detentore**, a qualsiasi titolo, di immobili compresa l'abitazione principale, alle aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli;
- del tributo (**TARI**) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La **TASI – Tributo sui servizi indivisibili** – è il tributo componente dell'Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione strade, illuminazione pubblica, polizia locale etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali) o dal detentore, anche di fatto, di fabbricati ed aree edificabili. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare del diritto reale), quest'ultimo e l'occupante sono titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore; in tal caso l'obbligazione tributaria rimane esclusivamente a carico del solo proprietario. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento del restante 70 per cento del tributo.

Per l'anno 2014 la TASI si applica a tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ALIQUOTE TASI 2014

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

Detrazione: Nessuna detrazione.

La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

N.B. Per espresso disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), **nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo**, e la rispettiva quota di versamento è stabilita dalla delibera della G.C. n. 34 del 29/07/2014 nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo:

- **70 per cento** per il proprietario o titolare di diritto reale;
- **30 per cento** per l'occupante

Il VALORE TASI per un FABBRICATO è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7;
- 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5)
- 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C1.

Il valore imponibile TASI è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

COME CALCOLARLA AUTONOMAMENTE

Collegandosi al sito del Comune di Romentino www.comune.romentino.no.it è possibile calcolarsi on line l'imposta dovuta attraverso il link – ANUTEL – Calcolo IUC 2014, sia per il calcolo dell'IMU che della TASI.

Si ricorda che per il predetto calcolo è indispensabile conoscere le rendite catastali degli immobili di proprietà, queste si possono verificare collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il seguente percorso: servizi on line – visure catastali e ipotecarie – servono il codice fiscale e i dati catastali (foglio, mappale o particella e subalterno).

Per informazioni l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,45.

COME SI VERSA

Il versamento deve avvenire in **AUTOLIQUIDAZIONE** da parte del contribuente. Per agevolare i contribuenti, il Servizio Tributi fornisce informazioni sulle modalità di calcolo e versamento dell'imposta, nonché sull'obbligo di dichiarazione.

L'importo minimo annuo per il versamento è pari a Euro 5,00.

La TASI deve essere versata utilizzando il modello F24 e con la suddivisione in **DUE rate**:

acconto , pari al 50% del dovuto	16 ottobre 2014
saldo , pari al restante 50%	16 dicembre 2014
unica soluzione	16 ottobre 2014

CODICI PER F24

Codice Comune	
H518	Comune di Romentino

Codice Tributo	
3958	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
3959	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
3960	AREE FABBRICABILI
3961	ALTRI FABBRICATI

FAC-SIMILE MODELLO F24 PER VERSAMENTO TASI[illegible]

DENUNCIA

La dichiarazione TASI, deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione come disposto dall'art. 13 del regolamento comunale TASI.

L'Assessore ai Tributi
Dott. Paolo Benzo